

REGOLAMENTO (CEE) N. 2140/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1988

che sopprime la *tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie dell'Ungheria*

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1926/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 2011/88 della Commissione⁽³⁾, ha istituito una *tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie dell'Ungheria*;

considerando che, per le ciliegie originarie dell'Ungheria per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che

pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della *tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie dell'Ungheria*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2011/88 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 24.⁽³⁾ GU n. L 177 dell'8. 7. 1988, pag. 20.